



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE



Diritto del Terzo settore e del partenariato pubblico-privato

6 luglio 2023

Dott. Giacomo Biasutti

Enti del Terzo Settore: disciplina comune

Art. 13

Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Ulteriori documenti specifici sono poi il bilancio sociale e il c.d. documento di missione. Sono tutti funzionali a rendere evidente il rispetto del vincolo patrimoniale degli ETS

Enti del Terzo Settore: disciplina comune

N.b. è prevista per alcune categorie di enti una disciplina di lavoro peculiare. ODV e APS debbono avvalersi in misura prevalente di lavoro volontario (con diverse soglie massime).

I lavoratori hanno un trattamento giuridico e retributivo non inferiore a quello previsto dai CCNL di categoria. I volontari hanno invece una disciplina ploro propria.

N.b. il problema –anche con riferimento al concorso a gare pubbliche– è che il sistema pare lasciare libera scelta all'ETS sul contratto da utilizzare.

Enti del Terzo Settore: disciplina comune

Problema: enti non iscritti?

- Sicuramente non possono usare la denominazione precedente ove questa sia riservata i soli ETS
 - Non vi è una normativa specifica
- Gli interventi sul Codice civile sono stati molto limitati e non hanno portato ad un coordinamento completo tra questo e il CTS

Le singole questioni non possono che essere definite a seconda degli aspetti concretamente rilevanti sulla base della disciplina generale.

Enti del Terzo Settore: disciplina comune

A livello generale ODV e APS sono le tipologie di enti tra loro più vicine per scopi dunque a livello normativo per modalità di funzionamento.

La differenza è che le prime svolgono attività di rilevanza sociale verso l'esterno mentre le seconde verso l'interno (ossia verso gli associati). Anche in questo caso il requisito è espresso nella forma della «prevalenza».

Il carattere aperto impone che le APS debbano far partecipare al sodalizio chiunque vi faccia richiesta senza distinzione alcuna. Questo è stato uno sbarramento rilevante in sede di prima iscrizione al RUNTS per le associazioni già esistenti.

Enti del Terzo Settore: disciplina comune

Le reti associative sono reti di almeno 100 ETS con la funzione di accorpate risorse (comunque per ODV e APS vi sono soglie di sbarramento minimo di consistenza patrimoniale).

Gli Enti Filantropici sono una novità del CTS. Prendono spunto dal modello *grants giving* tipicamente diffuso nei paesi anglosassoni ma conosciuto anche nel nostro ordinamento per mezzo delle fondazioni di origine bancaria

Sono enti che hanno lo scopo di elargire liberalità, beni e servizi, per attività di utilità sociale.

Possono essere associazioni o fondazioni.

Enti del Terzo Settore: disciplina comune

Società di mutuo soccorso: sono gli enti storicamente tra i più antichi e radicati, creati originariamente in uno Stato che non garantiva la previdenza onde prestare assistenza agli iscritti affetti da malattie o infortuni.

Questi erano inizialmente disciplinati dalla legge del 1886, poi modificata dal d.l. n. 179/2012. Oggi sono a tutti gli effetti ETS che svolgono attività assistenziale integrativa rispetto al novero dei servizi garantiti dal SSN.

Enti del Terzo Settore: disciplina comune

Imprese e terzo settore

Art. 2082 c.c. «è imprenditore chi esercita professionalmente attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi»

Si tratta di enti preordinati al lucro oggettivo e lucro soggettivo (anche se la giurisprudenza è più «concessiva» ritenendo soddisfatto il requisito con una gestione che si autosostiene con i propri ricavi)

Nel terzo settore possono esistere soggetti che hanno i requisiti dell'imprenditore ma che non possono distribuire utili tra i partecipanti (lucro soggettivo).

Enti del Terzo Settore: disciplina comune

Imprese e terzo settore

Tradizionalmente, nel Codice civile, la distinzione tra enti non lucrativi (Libro I) e lucrativi (Libro V) è molto evidente e netta. Anche i primi possono esercitare attività latamente imprenditoriale, ma non come oggetto principale.

Nel CTS questa distinzione si annacqua con le imprese sociali, che possono pure distribuire utili purché in misura inferiore al 50% di quelli conseguiti e con ulteriori limitazioni massime.

C'è chi ha parlato di un *low profit* anziché di un *no profit* in questi casi.

Enti del Terzo Settore: disciplina comune

Imprese e terzo settore

Contestualizzare la disciplina di questi soggetti giuridici diviene però complicato se si tiene a mente il notevole vantaggio competitivo che questi finiscono per avere rispetto alle imprese tradizionali sotto diversi aspetti (es. aspetti tributari).

La legislazione sotto questo profilo non ha ancora fatto del tutto chiarezza.

Secondo parte della dottrina alcuni ETS non potrebbero che essere radicalmente e solo enti non commerciali (Fici)